



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Roma,103 - C.A.P. 09070

IPOTESI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

DECENTRATO

PARTE ECONOMICA ANNO 2018

Sottoscritta in data 12.12.2018

Il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dell'anno 2018 presso la sede del Comune di ZEDDIANI a seguito della riunione per la definizione del contratto decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2018 del personale non dirigente del Comune di ZEDDIANI, le parti negoziali composte da:

- **Delegazione trattante di parte pubblica**

Presidente Dr.ssa Donatella Mancosu- Segretario comunale

Componente: Dessì Lucia

Componente : Dr.ssa Roberta Fais

Componente: geom. Sebastiano Piredda

- **Delegazione trattante di parte sindacale**

RSU – SERRA Carla

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP: Salvatore Usai

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- **in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;**
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale si è provveduto a nominare la rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;

RILEVATA l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa;

DATO ATTO infatti che l'ultimo contratto triennale, sottoscritto in data in data 30.12.2016 ha riguardato il periodo 2016/2018 ;

RITENUTO convenire sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

RITENUTO pertanto convenire che :

1. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si proceda a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse venga definita, in attuazione della clausola di ultra attività dei contratti dei contratti integrativi, prevista dall'articolo 5, comma 4, del Ccnl 1.4.1999, in relazione alla quale essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, secondo le previsioni contenute nel contratto decentrato normativo sottoscritto in data 30.12.2016 ;

2. di avviare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, entro il prossimo mese di febbraio , le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
3. nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Tutto ciò premesso

RICHIAMATO integralmente il contenuto del contratto collettivo decentrato aziendale vigente, valido per la parte normativa per il triennio 2016-2018;

RAVVISATA la necessità di stipulare il contratto aziendale valido per la sola parte economica per l'anno 2018 con le modalità sopra indicate ;

VISTA la piattaforma all'uopo presentata dalla delegazione trattante di parte pubblica;

VISTA la delibera di G.C. n. 71 del 29/11/2018 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le opportune direttive ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa valida per la parte economica per l'anno 2018;

VISTA la determina del responsabile dell'Area finanziaria n. 58 del 12/12/2018 avente per oggetto **“ COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018 DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA FONDO NETTO 2018**

sottoscrivono la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2018.

Le parti convengono altresì che,

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2018 PARTE ECONOMICA

A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori.....”

- Tale fondo è costituito da :
 - **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro (commi 1-3) ;
 - **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo; (commi 4-6)

CONVENUTO che in questa prima fase di applicazione del nuovo contratto 21.05.2018, relativa all'anno 2018, si proceda a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse venga definita, in

attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto decentrato sottoscritto in data 30.12.2016 ;

RITENUTO dover individuare pertanto le modalità e i criteri per l'impiego di tali risorse ;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, in virtù del quale

- “.....La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. **A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.**” (Comma 3 bis);
- gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 567, come sostituito dall'art. 14, comma 10 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, e art. 4 ter comma 11 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno assicurano che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO che tale disposizione normativa si applica, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in GURI n.251 del 25/10/2013), fino al 31 dicembre 2014;...

VISTO l'art. 1 comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147, legge di stabilità 2014, che estende a tutto il 2014 il blocco delle risorse decentrate all'importo risultante nell'esercizio 2010;

RILEVATO che il citato art 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 ,convertito nella l. 122/2010, come modificato dall'art 1 comma 456 della l. 147/2013 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTO l'art. 1 comma 254 della legge 23/12/2014 n. 190, legge di stabilità 2015, che proroga al 31/12/2015 il limite posto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in materia di risorse decentrate per il personale;

VISTO l'Art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede una nuova misura di contenimento della spesa pubblica disponendo che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

VISTA la delibera di G.C. n. 71 del 29/11/2018 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le opportune direttive ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018;

VISTA la disciplina dettata dall'art. 67 comma 4 e comma 5 del CCNL 21.05.2018 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, trasfusi nel nuovo regolamento uffici e servizi approvato con delibera G.C. 85 del 31.12.2010, modificato da ultimo con delibera G.C. n. 52 del 12.06.2018;
- e nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta” approvato con delibera G.C. n. 64 del 28/10/2011;

DATO ATTO che con la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 19/06/2018, ha definito gli obiettivi di *Performance Individuale* ed *Organizzativa* che saranno oggetto di misurazione e valutazione per l'anno 2018;

RILEVATO che l'art. 68 comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2018 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, importi di cui all'art. 15 comma 1 lett. d, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2017;

PRESO ATTO che il fondo per l'anno 2018 al netto delle decurtazioni e incluse le somme non sottoposte al blocco ammonta complessivamente a € 56.351,00 composto come segue:

- risorse stabili € 41.006,95;
 - risorse variabili € 14.535,57
- per un totale di € 56.351,00**

PRESO ATTO che:

- con riferimento alle risorse di parte stabile viene utilizzato l'importo di € **16.381,50** per far fronte agli oneri relativi agli ex LED e alle progressioni economiche orizzontali e l'importo presunto di € **5.252,62** per far fronte agli oneri relativi all'indennità di comparto, per un totale di € **21.634,12**, con una disponibilità residua da utilizzare di € **19.372,83**;

Dopo ampia discussione

CONCORDANO DI UTILIZZARE LA RESTANTE PARTE DELLE RISORSE NEL SEGUENTE MODO:

nuove Progressioni orizzontali: somma destinata al finanziamento delle progressioni già programmate e/o concesse	€ 00
Indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL del 16.01.2003 Tale somma potrà subire modifiche in corso d'anno in relazione alle dinamiche del personale dell'ente	Già decurtato
Indennità di Rischio art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 CCNL 14.09.2000, allegato B del DPR 347/1983 (art.26, comma 4 lett. g): Si dà atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del CCNL 14.09.2000 le somme sono corrisposte per il periodo di effettiva esposizione al rischio e saranno liquidate nel 2018 unitamente alle altre risorse del salario accessorio. L'ammontare previsto è pari a € 30,00 per undici mesi	€ 660,00
Indennità di Maneggio Valori art. 36 CCNL 14.09.2000.	€ 300,00
Indennità Stato Civile e Elettorale	€ 300,00
Indennità Ufficio tributi	€ 300,00
Specifiche responsabilità	€ 2.300, 0
Compensi per l'incentivazione della produttività di gruppo: art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.04.2001; Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;	€ 15.512,83 L'importo indicato può subire variazioni in aumento poiché le parti concordano che tutte le economie derivanti dal mancato o parziale utilizzo delle risorse relative alle voci sopra elencate, andranno ad incrementare il fondo per la produttività collettiva dell'anno 2018. (importo comprensivo di economie fondo straordinario anno precedente € 179,14)
TOTALE	€ 19.372,83;

Le parti convengono inoltre di impegnarsi ad

- avviare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, entro il prossimo mese di febbraio , le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
- nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, a procedere ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Le parti concordano che ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del D.L. 112/2008 il trattamento accessorio in caso di malattia sarà decurtato secondo la normativa vigente.

In particolare la decurtazione andrà operata su tutte le indennità del salario accessorio ad eccezione di quelle che sono già corrisposte in funzione della presenza in servizio (es. rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori ecc).

Letto, approvato e sottoscritto

- **Delegazione trattante di parte pubblica**

Presidente *F.to*: Dr.ssa Donatella Mancosu- Segretario comunale

Componente: *F.to*: Dessì Lucia

Componente : *F.to*: Dr.ssa Roberta Fais

Componente: *F.to*: Geom. Sebastiano Piredda

- **Delegazione trattante di parte sindacale**

RSU – *F.to*: SERRA Carla

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP: *F.to*: Salvatore Usai